

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione
20 MAG 2016
Prot. n. 5894
Fascicolo 500.9/C.I.E.(I.S.S.)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

OGGETTO: 195° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
Svolgimento del periodo di applicazione pratica.

URGENTE
Ail. 2

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI DI ASSEGNAZIONE
(Rif. Telex assegnazioni D.C.R.U) LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLA SCUOLA POL.G.A.I. BRESCIA

AI SIGG. DIRETTORI
DELLE SCUOLE ALLIEVI AGENTI ALESSANDRIA -CAMPOBASSO
PESCHIERA DEL GARDA - TRIESTE

e, p.c.

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
PREPOSTO ALL'ATTIVITA DI COORDINAMENTO
E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
Ufficio Relazioni Esterne - Sito Web Polizia di Stato ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Il prossimo 31 maggio avrà termine la fase residenziale del corso in oggetto indicato, iniziato il 1° ottobre 2015, presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia e le Scuole Allievi Agenti di Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda e Trieste.

Gli Allievi Agenti, al termine del primo semestre (svoltosi dal 1° ottobre 2015 al 31 marzo 2016), riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono stati nominati Agenti in prova ed hanno acquisito la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e, pertanto, è stato loro consegnato l'armamento in dotazione individuale, la placca ed il tesserino di riconoscimento. Nella prima fase del secondo semestre (1° aprile - 31 maggio 2016), gli Agenti in Prova hanno completato la formazione presso l'Istituto di Istruzione, superato le prove d'esame ed ottenuto la conferma del giudizio di idoneità al servizio di polizia.

Nell'ultimo periodo del corso (1° giugno - 30 settembre 2016), i medesimi sono chiamati a svolgere il periodo di applicazione pratica presso gli Uffici e Reparti dell'Amministrazione cui sono assegnati ed ove, al termine di tale periodo, nominati Agenti di Polizia, proseguiranno l'attività di servizio.

Con decreto del Signor Capo della Polizia nr.500 C1/C.1.E (195)1/15352 del 3.09.2015, istitutivo del corso in oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia, sono state definite anche le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica in argomento previsto dall'art. 6 bis - commi 1,4,5,6 e art. 6 ter - comma 1 lett. e) del D.P.R. 335/1982 (all.to 1).

In particolare, è previsto che in questo periodo, volto al completamento della formazione professionale, gli Agenti in prova, affiancati da personale esperto, espletino tutte quelle attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli Assistenti e Agenti della Polizia di Stato, in relazione alle esigenze di servizio del Reparto o dell'Ufficio.

Al riguardo, le SS.LL. avranno cura di coordinare l'attività di addestramento degli Agenti in prova, favorendo le attività di particolare interesse formativo, in relazione alle funzioni che gli stessi andranno a svolgere una volta conseguita la nomina ad Agente di polizia.

Si richiama l'attenzione sulla necessità, come peraltro espressamente previsto nel citato decreto dipartimentale, che gli Agenti in prova non operino isolati, ma affiancati da personale esperto, dotato di comprovate capacità professionali e qualità personali e animato da adeguata spinta motivazionale, rispetto al delicato e basilare compito.

Al termine del periodo di applicazione pratica, le SS.LL. redigeranno, per ciascun Agente in prova, una relazione in cui dovrà essere espresso un giudizio "favorevole" ovvero "non favorevole", in relazione all'impegno, alle capacità professionali ed ai risultati conseguiti. Nella formulazione del giudizio, si dovrà altresì tenere conto del comportamento tenuto in relazione ai doveri generali e particolari previsti dal Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

In caso di giudizio “non favorevole”, in particolare:

- la relazione dovrà essere congruamente e sufficientemente motivata;
- si dovrà fare espresso riferimento alle opportunità professionali proposte all'Agente in prova, agli stimoli offerti ed alle indicazioni allo stesso fornite, per consentirgli di conseguire, al meglio, i risultati professionali attesi;
- si dovrà tenere conto sia delle risultanze del fascicolo personale, che del giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso dal Direttore dell'Istituto di formazione.

Per completezza di informazioni si evidenzia che, il citato art. 6 bis al comma 6 recita “*gli Agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole*” e che l'art. 6 ter comma 1 lett. e) prima richiamato, prevede che sono dimessi dal corso “*gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'art. 6 bis -comma 6*”.

Inoltre ad ogni buon fine, si specifica che, per i frequentatori che dovessero essere “temporaneamente assegnati” ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 254/99 o ad altro titolo, ad Uffici o Reparti diversi da quello di prima assegnazione, il giudizio e la relazione finale dovrà tenere conto del parere espresso in merito dal funzionario responsabile dell'ufficio di assegnazione temporanea.

Per curare al meglio l'inserimento nel contesto formativo/ lavorativo degli Agenti in prova e consentire alle SS. LL. di disporre di adeguati elementi conoscitivi e di informazioni di rilievo, le Scuole competenti completeranno rapidamente tutte le incombenze di carattere burocratico – amministrativo, curando che la trasmissione dei fascicoli personali avvenga senza ritardo.

Durante il periodo di applicazione pratica gli Agenti in prova potranno fruire di periodi di **assenza dal servizio** (congedo ordinario, congedo straordinario, L.104/92 ecc..) secondo le vigenti disposizioni, essendo gli stessi equiparati al personale in ruolo e quindi destinatari degli stessi diritti e doveri del personale effettivo, ivi comprese le disposizioni pattizie concernenti l'orario di servizio.

Si precisa che l'art 6 ter del D.P.R. 335/82 prevede, tra l'altro, un limite massimo di assenza dal corso di 60 giorni (elevabile a 90 giorni, nel caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso), per cui particolare attenzione dovrà essere posta nel computo delle assenze dal servizio, considerato che il superamento dei limiti previsti può determinare la dimissione dal corso. Non concorrono nel computo dei giorni di assenza, quelli determinati dalle richieste di testimonianza disposte dall'Autorità Giudiziaria, giusta circolare ministeriale n.500/C.C(AG)5/346 del 12 luglio 2001 di questa Direzione Centrale.

Codesti Uffici, pertanto, avranno cura di monitorare con la massima attenzione il computo totale delle assenze, tenendo conto del dato che le Scuole avranno tempestivamente trasmesso, cui andranno sommate le eventuali assenze effettuate durante il periodo di applicazione pratica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Appare utile evidenziare che, fino al termine del periodo di applicazione pratica, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto di Istruzione.

Pertanto, qualora si verificasse l'esigenza di adottare tali provvedimenti (ad esempio per richiesta di dimissioni del dipendente, maternità, superamento del limite massimo di assenza, l'espulsione dal corso degli Agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione, ecc.....) le SS.LL, provvederanno ad inoltrare, tempestivamente, al Direttore della Scuola presso la quale l'Agente in prova ha frequentato il periodo residenziale del corso, una dettagliata relazione ai fini dell'avvio della conseguente procedura amministrativa.

Per completezza di informazioni, si evidenzia che, fino al termine del periodo di applicazione pratica (30.09.2016), gli Agenti in prova mantengono lo *status* di frequentatori di corso e, pertanto, dovrà essere loro assicurata la fruizione dell'alloggio presso strutture dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 782/85 e del vitto secondo le vigenti disposizioni.

Tutto ciò premesso, si raccomanda alle SS.LL di voler disporre che:

- **entro il 23 settembre 2016** vengano trasmesse, a mezzo "Messaggistica Interna Certificata" alla Scuola di provenienza le seguenti informazioni:
 - a) giudizio riportato da ciascuno degli Agenti in prova assegnati, specificando se "favorevole" o "non favorevole" e, in quest'ultimo caso, completo della relativa relazione;
 - b) casi di superamento dei limiti di assenza;
 - c) casi di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
- **entro il 28 settembre 2016**, vengano trasmesse, a mezzo "Messaggistica Interna Certificata" alla Scuola di provenienza tutte le restanti relazioni.

In relazione a quanto sopra, le Scuole in indirizzo, sono pregate di:

- rendere disponibile, ad ogni Agente in prova, (anche su supporti informatici) copia della presente circolare che sarà pubblicata anche sul portale DOPPIAVELA;
- fornire ogni utile contributo durante il periodo di applicazione pratica, sensibilizzando il personale dipendente alla massima collaborazione, al fine di assicurare unità di indirizzo, presso le varie sedi, all'attività gestionale dei frequentatori del 195° corso;
- avviare, tempestivamente, le procedure di dimissioni dal corso sulla base delle informazioni trasmesse dall'Ufficio di assegnazione, interessando direttamente la Direzione Centrale per le Risorse Umane e questa Direzione Centrale per conoscenza;
- inviare tempestivamente le relazioni con giudizio "non favorevole" alla Direzione Centrale per le Risorse Umane e a questa Direzione per conoscenza, al fine della predisposizione del relativo provvedimento di ripetizione del periodo di applicazione pratica;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

- inviare, **entro il 29 settembre 2016**, a questa Direzione Centrale un prospetto riepilogativo dei nominativi degli Agenti in prova con indicato, di fianco a ciascuno, il giudizio riportato ("favorevole" o "non favorevole") ed ogni altra eventuale informazione ritenuta utile.

Sara cura di questa Direzione Centrale provvedere ad informare il competente Servizio della Direzione Centrale per le Risorse Umane dell'esito finale dello svolgimento dell'applicazione pratica da parte di tutti gli Agenti in prova, ad esclusione dei casi particolari che saranno oggetto di separata e tempestiva corrispondenza così come precedentemente indicato.

IL DIRETTORE CENTRALE

Roca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni recante il Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, concernente l'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ed, in particolare, l'articolo 6 bis che disciplina i corsi per allievi agenti della Polizia di Stato;
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 1983 recante il Regolamento degli Istituti di Istruzione;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 28 maggio 1985 e successive modificazioni, recante l'individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 16 ter, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, che autorizza in via straordinaria, l'assunzione per l'anno 2015, di 1050 unità nei ruoli iniziali della Polizia di Stato, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario 2015-2016,
- VISTI in particolare i commi 1 e 2 del citato art. 16 ter, che, per la Polizia di Stato, autorizza le suddette assunzioni con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui all'art.2199, comma 4, lettera b) del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto 15 marzo 2010 n.66 e successive modificazioni, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie;
- VISTO il proprio Decreto n. 333-B/12 E.VFP4.15/7242 del 18 agosto 2015, con cui è stata approvata la graduatoria formulata sulla base di quanto disposto dal citato art.16 ter;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il proprio Decreto n. 333-B/12 E.VFP4.15/7379 del 21 agosto 2015, con cui, per sopravvenute esigenze organizzativo-funzionali si è disposta la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti psico-fisici degli aventi diritto anticipatamente all'avvio del corso;
- VISTA** la nota n. 333.D/9805.D.D./195° del 24 agosto 2015 con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha segnalato che dovranno essere avviati alla frequenza del corso anche n.1 unità, assunta per via diretta, ai sensi dell'art.6 co.5, D.P.R. 335/83 così come modificato dall'art.1 del D.Lgs. 53/01 e dell'art.37 L.3/03 nonché altre n.3 unità, riammesse a vario titolo da altre procedure concorsuali, delle quali due con riserva;
- CONSIDERATO** che è necessario avviare, senza ritardo, il relativo corso di formazione che sarà denominato "195° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato";
- ATTESA** la necessità di stabilire le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità e le prove d'esame del 195° Corso;
- VISTO** il comma 7 dell'art 6 bis del D.P.R. 335/82 e successive modificazioni che stabilisce, tra l'altro, che la durata dei periodi di formazione ed applicazione pratica sono stabiliti con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- TENUTO CONTO** della necessità di dover assegnare il personale in argomento ai reparti di destinazione al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, il cui inizio è previsto l'8 dicembre 2015;
- CONSIDERATO** che, per le esigenze di cui sopra, risulta necessario adeguare l'articolazione del secondo semestre del "195° Corso" suddividendolo in una fase residenziale presso le Scuole di due mesi ed in un periodo di applicazione pratica di quattro mesi;
- VISTA** la proposta del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione concernente il Piano degli Studi del corso in argomento;
- CONSIDERATO** che la proposta del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione corrisponde sia alle finalità formative indicate nelle disposizioni normative concernenti i corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, sia alle esigenze ed ai fabbisogni formativi dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con il relativo Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze n.500/B/AGC.7/3215 del 20 dicembre 2001 ed il decreto del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione n. B2/AGC.7.12417 datato 21.9.2011 adottato in attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), con cui sono stati rideterminati i compensi per l'insegnamento e per le esercitazioni nei corsi svolti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'Interno in data 17 marzo 2015, registrata dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 5 maggio 2015 al visto n. 2629, con il quale il Ministro dell'Interno ha definito gli obiettivi, i programmi da attuare e le relative priorità ed ha, altresì, assegnato la quota parte dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2015 al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

DECRETA

Art. 1

(Disciplina del decreto)

1. Il presente decreto istituisce il 195° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e ne definisce le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione, le prove d'esame, i criteri per la formazione del giudizio di idoneità e per la redazione della graduatoria finale, nonché le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica.

Art. 2

(Durata del corso)

1. Il corso, della durata di dodici mesi, si svolgerà dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016. Esso è articolato in due semestri: il primo finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo al completamento del periodo di formazione presso gli Istituti di Istruzione e all'applicazione pratica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Dal 1°ottobre 2015 al 31 marzo 2016 si svolge, presso le Scuole Allievi Agenti di Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Trieste e la Scuola Pol.G.A.I di Brescia, il primo semestre, al termine del quale gli allievi, riconosciuti idonei, sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.
3. Dal 1°aprile al 30 settembre 2016, si svolge il secondo semestre suddiviso in due fasi: la prima (1°aprile al 31 maggio 2016) finalizzata al completamento del periodo di formazione presso gli Istituti di Istruzione e la seconda (dal 1°giugno al 30 settembre 2016) di applicazione pratica.
4. Al termine della prima fase del secondo semestre, gli agenti in prova, completate e superate tutte le prove d'esame di cui al successivo articolo 10 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità di cui all'art.7, sono assegnati agli uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ove svolgono il periodo di applicazione pratica di cui all'art.12.

Art. 3

(Articolazione dell'orario di servizio)

1. Le attività formative a carattere residenziale presso le Scuole della Polizia di Stato, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici, della durata di 45 minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.
2. L'attività formativa è definita dal calendario settimanale delle attività stilato dalla direzione della Scuola.
3. Il calendario settimanale delle attività costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.

Art. 4

(Frequenza del corso)

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di sei ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio del titolare dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto, con la natura della malattia da cui sono affetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 5

(Piano degli Studi)

1. In aderenza alla proposta formulata dal Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, è approvato il Piano degli Studi indicato nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto.
2. Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, sulla base del monitoraggio delle attività formative, è delegato ad integrare il programma previsto dal Piano degli Studi con eventuali lezioni, conferenze, seminari e tavole rotonde su argomenti ritenuti di rilevante interesse o di attualità, in relazione anche alle opportunità che dovessero presentarsi durante il corso.
3. Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione potrà autorizzare la partecipazione dei frequentatori a visite didattiche finalizzate alla conoscenza di uffici di polizia o di uffici di altre Istituzioni che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attività svolta (Questura, Uffici di Specialità della Polizia di Stato, Uffici delle altre Forze di Polizia nonché della Polizia Municipale e Uffici Giudiziari), con eventuale partecipazione dei frequentatori ad udienze penali presso il Tribunale.

Art. 6

(Incarichi di insegnamento)

1. Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione è delegato ad adottare, per il corso disciplinato dal presente decreto, i provvedimenti di conferimento degli incarichi di insegnamento, sentiti i Direttori delle Scuole, con la relativa assegnazione del numero di ore di docenza.
2. Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il provvedimento di cui al comma 1, a richiesta del docente ovvero qualora siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.

Art. 7

(Giudizio di idoneità al servizio di polizia)

1. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso, per ciascun frequentatore, dal Direttore della Scuola ove si svolge il corso.
2. Esso deve essere formulato in due momenti: il primo coincidente con la conclusione del primo semestre di corso ed il secondo con il completamento del periodo di formazione presso gli Istituti di Istruzione.
3. Il primo giudizio si concreta in un sintetico giudizio di idoneità/non idoneità al servizio di polizia.
4. Il secondo giudizio è espresso, sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio, in relazione ai seguenti 8 parametri di valutazione:
 - a) qualità morali e di carattere;
 - b) senso del dovere e della disciplina;
 - c) senso della responsabilità;
 - d) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali;
 - e) capacità comunicative e qualità dei rapporti interpersonali;
 - f) capacità all'interazione di gruppo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- g) spirito di iniziativa;
 - h) spirito di servizio ed assiduità dimostrata.
5. A ciascun parametro di valutazione deve essere attribuito un punteggio da 1 a 3.
 6. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 15/24.

Art. 8

(Commissione d'esame)

1. E' istituita una Commissione Unica d'esame e una Sottocommissione per ogni Scuola ove si svolge il Corso.
2. La Commissione Unica è composta dai Direttori delle Scuole interessate. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica.
4. Le Sottocommissioni sono composte dal Direttore dell'Istituto che la presiede, da un funzionario dell'Istituto e da un funzionario della Questura nel cui ambito territoriale insiste la Scuola, designato dal Questore. Entrambi i funzionari devono appartenere ai ruoli della Polizia di Stato.
5. Le funzioni di segretario delle Sottocommissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso l'Istituto ove la stessa è insediata.
6. Per ciascun membro della Commissione Unica e delle Sottocommissioni, nonché per i relativi segretari, devono essere nominati i supplenti appartenenti al medesimo ruolo del titolare.
7. Le Sottocommissioni d'esame sono integrate, per lo svolgimento della prova pratica di difesa personale e di tecniche operative, da un istruttore per ciascuna delle rispettive discipline scelto tra quelli che hanno curato il percorso formativo.
8. La Commissione Unica e le Sottocommissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione.

Art. 9

(Comitati di Vigilanza)

1. Per assicurare il corretto svolgimento delle prove d'esame, le Sottocommissioni possono essere affiancate da Comitati di Vigilanza nominati dai Direttori degli Istituti, i cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Art. 10

(Prove d'esame - Sessione ordinaria e straordinaria)

1. Le prove d'esame consistono in quattro prove teoriche, una prova pratica di difesa personale e tecniche operative, nonché nel conseguimento dell'abilitazione al tiro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Le prime tre prove teoriche si svolgono al termine di ciascuno dei tre Moduli indicati nel Piano degli Studi, mentre la quarta prova, relativa alle conoscenze acquisite nelle Unità Integrate e nell'Area Addestrativa indicate nel medesimo Piano degli Studi, ha luogo al termine del periodo formativo a carattere residenziale presso le Scuole.
3. Le quattro prove sono costituite da test a risposta multipla che devono essere uguali in tutte le Scuole ove si svolge il 195° Corso di formazione e distribuiti ai frequentatori contemporaneamente.
4. Per ognuna delle prove di cui al comma precedente sono somministrati questionari con 60 domande. Per ciascuna risposta esatta è attribuito 0,50 di punto, ove il frequentatore non risponda alla domanda sono attribuiti 0 punti, mentre sono decurtati 0,10 di punto se la risposta è errata.
5. Gli esami teorici si intendono superati qualora il frequentatore abbia conseguito una votazione complessiva nelle quattro prove non inferiore a 70 punti.
6. Al risultato numerico delle prove indicato nel comma precedente deve essere sommato, ai fini della redazione della graduatoria finale, il punteggio risultante dal giudizio di idoneità, secondo i criteri determinati dal precedente art.7.
7. La prova pratica di difesa personale e tecniche operative si svolge dinnanzi alla Sottocommissione d'esame. Essa consiste nell'esecuzione di due esercizi, estratti a sorte dal candidato tra quelli predisposti dalla Commissione Unica. I due esercizi, costituenti un'unica prova, possono essere eseguiti anche disgiuntamente, ferma restando l'unicità del giudizio finale complessivo di "idoneità" o "non idoneità".
8. Il contenuto dei questionari, nonché gli strumenti per la correzione dei test, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, sono predisposti dalla Commissione Unica d'esame di cui all'articolo 8, comma 2.
9. La Commissione Unica individua, altresì, le modalità pratiche di accertamento dell'idoneità per la difesa personale e per le tecniche operative mediante la predefinizione di un insieme di esercizi, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria.
10. Il calendario degli esami è stabilito con provvedimento del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione.
11. I frequentatori che, senza grave motivo accertato dal Presidente della Commissione Unica, non si presentino alle prove d'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
12. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione Unica, non abbiano potuto partecipare agli esami, sono ammessi a sostenerli in sessione straordinaria da effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione dell'impedimento, ovvero dalla riacquistata idoneità al servizio.
13. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
14. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami, le verifiche e le altre prove previste dal piano di studio compatibili, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto, con la natura della malattia da cui sono affetti.
15. L'abilitazione al tiro si consegue nell'ambito del corso di formazione disciplinato dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

16. I risultati delle prove d'esame e la graduatoria finale sono pubblicati, senza ritardo, mediante affissione all'albo della Scuola ove si svolge il corso.

Art. 11

(Graduatoria parziale e graduatoria finale di merito)

1. La Commissione Unica d'esame compila la graduatoria finale di merito, riunendo le graduatorie parziali di merito redatte dalle Sottocommissioni d'esame.
2. La graduatoria di cui al comma precedente è redatta sommando alla votazione complessiva nelle quattro prove teoriche, di cui al precedente art.10, il punteggio risultante dal giudizio di idoneità, espresso secondo i criteri stabiliti nel precedente art.7.
3. A parità di punteggio, l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza.
4. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, andranno ad occupare nella graduatoria di merito il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

Art. 12

(Periodo di applicazione pratica)

1. Il periodo di applicazione pratica si svolge dal 1°giugno al 30 settembre 2016, presso gli uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ove gli agenti in prova saranno assegnati.
2. Gli agenti in prova, durante questo periodo, dovranno espletare le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti in relazione alle esigenze di servizio del reparto o dell'ufficio.
3. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ferma restando la tipicità dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non potranno mai operare isolati, ma saranno costantemente affiancati da personale esperto, dotato di comprovate capacità professionali e qualità personali, animato da adeguata spinta motivazionale.
4. I Direttori delle Scuole competenti, ai fini della gestione della posizione amministrativa degli agenti in prova, cureranno l'invio ai Reparti ed Uffici delle informazioni e delle risultanze del fascicolo personale degli stessi.
5. Il funzionario responsabile del Reparto o dell'Ufficio presso cui si svolge il periodo di applicazione pratica, al termine dello stesso, dovrà redigere una relazione nella quale illustra l'impegno, il comportamento tenuto ed i risultati conseguiti dall'agente in prova, nonché le capacità professionali dallo stesso evidenziate. Qualora detta relazione dovesse risultare non favorevole, essa dovrà essere congruamente e sufficientemente motivata, sia con riferimento alle indicazioni fornite ed agli stimoli offerti all'agente in prova per conseguire risultati positivi, sia in relazione al giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso dal Direttore della Scuola.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. La relazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa alla Scuola ove l'agente in prova ha frequentato il corso per gli aspetti di competenza. Quest'ultima provvederà a comunicarne gli esiti alla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione per il successivo inoltro alla Direzione Centrale per le Risorse Umane per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
7. Nell'ipotesi di relazione "non favorevole", gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. In caso di ulteriore esito non favorevole, sono dimessi dal corso.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
2. La spesa relativa al presente decreto farà carico al Centro di Responsabilità "Dipartimento della Pubblica Sicurezza "programma 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", Capitolo di bilancio 2721-1, per i pertinenti esercizi finanziari.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Vigente al: 23-5-2016

Capo II

Art. 6-bis.

((Corsi di formazione per allievi agenti.))

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la

durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di idoneita')).

Art. 6-ter.

(Dimissioni dai corsi)

1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superino *((le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4))*;

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;

e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica *((di cui all'articolo 6-bis, comma 6))*.

2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.